



**Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti**

PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONOE

(valida a decorrere dal 1° gennaio 2025)



PREMESSA	3
1. PRINCIPI GENERALI	4
2. ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONOE	5
2.1. DICHIARAZIONE PER SOGGETTI NON OBBLIGATI	6
3. VALORE DEL CONTRIBUTO	7
4. DEFINIZIONI	8
5. SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO CON AUTODICHIARAZIONE O CON ACCORDO	9
5.1. SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO CON AUTODICHIARAZIONE	9
5.2. ACCORDO PER LO SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO	10
5.2.1. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PRODUTTORE E COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO O TRA PRODUTTORE E CONFEZIONATORE	11
5.2.2. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO E CONFEZIONATORE	11
6. PROCEDURA ORDINARIA	11
7. PROCEDURA SEMPLIFICATA FORFETTARIA E TEMPISTICHE DI RIFERIMENTO	12
8. DECORRENZA DELLE COMUNICAZIONI E SCADENZE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI	14
9. DISPOSIZIONI FINALI	14
MODULISTICA: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	15
MOD. CON/01: ACCORDO PER LO SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO	16
MOD. CON/02 – A: MODULO COMUNICAZIONE PERIODICA DATI (DICHIARAZIONE MENSILE)	17
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CON/02 – A	18
MOD. CON/02 – B: MODULO COMUNICAZIONE PERIODICA DATI (DICHIARAZIONE TRIMESTRALE)	19
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CON/02 –B	20
MOD. CON/03: AUTODICHIARAZIONE PER SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO DEL CONTRIBUTO CONOE	21
MOD. CON/04: DICHIARAZIONE PER ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO	22
MOD. CON/05: RICHIESTA DI RIMBORSO	23



PREMESSA

Il Consorzio CONOE, previsto dall'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ha la funzione di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

In particolare, il Consorzio:

- assicura la raccolta presso i soggetti che detengono oli/grassi esausti in ragione della propria attività professionale, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
- assicura lo smaltimento di oli e grassi vegetali ed animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
- promuove lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore per migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

Ai sensi dell'articolo 233, comma 5 del decreto legislativo n.152/06, sono obbligate a partecipare al Consorzio:

- a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti (ai fini delle presenti procedure, ai produttori sono equiparati i raffinatori);
- b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
- c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio, vale a dire i produttori di olio o grasso destinato a diventare rifiuto.

Secondo quanto previsto dallo Statuto, le imprese possono partecipare al Consorzio tramite le proprie Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

Ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n.152/06, i soggetti indicati dal citato articolo 233 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

L'articolo 233, comma 12 del decreto legislativo n.152/06 prevede, quindi, che chiunque, in



ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal CONOE o da altro soggetto espressamente riconosciuto, entro 60 giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività ai sensi del successivo comma 15. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Ai sensi dell'articolo 233, comma 13 del decreto legislativo n.152/06, infine, chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Il mancato rispetto degli indicati obblighi di conferimento e corretto stoccaggio è punito, ai sensi dell'articolo 256 del citato decreto legislativo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

1. I PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 233, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le risorse finanziarie del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) sono costituite:

- a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
- b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
- c) dalle quote consortili;
- d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione del Consorzio.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n.154/2016, il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2, della legge n.154/2016, il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

Pertanto, il contributo ambientale CONOE è applicato agli oli e grassi animali e vegetali:

- per uso alimentare (non si applica ad oli/grassi prodotti o destinati ad altri usi, come, ad esempio, ad uso energetico);
- destinati al mercato interno (non si applica ad oli/grassi destinati all'esportazione o esportati);



- ricadenti nelle finalità consortili (non si applica ad oli e grassi non destinati a diventare rifiuto o che non diventano rifiuti).

Le presenti procedure si applicano fino a successiva modifica.

Resta ferma la possibilità di definire con il Consorzio specifiche modalità di pagamento del contributo per casistiche che presentano peculiari esigenze, su richiesta degli operatori o di loro Associazioni.

2. ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONOE

Al fine di assicurare la razionalità e l'equità del sistema, anche in aderenza ai principi espressi dal Consiglio di Stato con il parere 2004/11645, del 21 novembre 2007, l'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n.154 contempla alcune esclusioni dall'applicazione del contributo, in ragione della non suscettibilità degli stessi a diventare esausti o in quanto non rientranti nelle finalità del Consorzio.

Il contributo CONOE, quindi, non si applica a:

- OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, che è sempre escluso se in confezioni fino a 5 litri.
Nel caso di confezionamento in confezioni di capacità superiore a 5 litri, l'olio extravergine resta comunque escluso, fatto salvo il caso in cui, in concreto, sia dimostrato che l'impiego o la gestione dello stesso determinano la produzione di rifiuti;
- ALTRI OLI E GRASSI
 - all'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a cinque litri;
 - all'olio vegetale in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
 - ai grassi animali e vegetali in confezioni uguali o inferiori a 500 grammi;
 - agli oli ed ai grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette ed ai prodotti con questi confezionati;
 - all'ipotesi della vendita diretta da parte delle imprese agricole;
 - alle ipotesi di produzione per autoconsumo;
 - agli oli ed ai grassi animali e vegetali destinati ad usi diversi da quello alimentare (es. energetico);
 - agli oli ed ai grassi animali e vegetali ed ai prodotti con questi conservati destinati al mercato diverso da quello nazionale.
- a. gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;
- b. gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;
- c. i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;
- d. gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;



- e. gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Restano in ogni caso esclusi dal contributo ambientale, di cui all'art. 10 della legge n.154/2016, gli oli ed i grassi animali e vegetali destinati ad usi diversi da quello alimentare e gli oli e i grassi animali e vegetali e i prodotti con questi conservati destinati al mercato estero.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n.154 *cit.*, il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi ed i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

Con delibera del CdA del Consorzio adottata in data 17 maggio 2019, con decorrenza 1/7/2019, considerati i principi generali che regolamentano il contributo, sono stati inoltre esclusi dal campo di applicazione dello stesso:

- **olio di sansa di oliva** in confezioni di capacità uguale o inferiore a cinque litri;
- oli e grassi animali e vegetali, impiegati come **ingrediente nelle conserve alimentari**, in confezioni fino a 1 kg di peso complessivo (peso prodotto contenuto + peso olio) per le conserve ittiche e di 2 kg di peso complessivo (peso prodotto contenuto + peso olio) per tutte le altre tipologie di conserve come indicato in etichetta, ferma restando l'esclusione per tutte le conserve alimentari in cui è impiegato **esclusivamente** olio extra vergine di oliva, a prescindere dalle dimensioni delle confezioni.

2.1. DICHIARAZIONE PER SOGGETTI NON OBBLIGATI

Il contributo non si applica, oltre che nei casi espressamente disciplinati dall'articolo 10 della legge n.154 *cit.*, alle ipotesi di cessione di oli e grassi non destinati a divenire rifiuto.

Nel caso di processi produttivi ripetitivi, non destinati a determinare la produzione di oli o grassi esausti è possibile per gli operatori utilizzatori che ritengano di rientrare in una o più delle fattispecie di esclusione produrre al proprio fornitore una dichiarazione che attesti e giustifichi la ragione dell'esclusione (Modulo CON/04).

La dichiarazione deve essere compilata adeguatamente, con tutte le informazioni richieste, contenenti anche una descrizione dei processi produttivi dell'azienda e dei suoi prodotti finali, e soggetta ad approvazione da parte del CONOE.

Tale dichiarazione, che prevede sanzioni penali in caso di false comunicazioni, deve essere trasmessa su carta intestata al fornitore di oli/grassi prima delle operazioni di cessione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da soggetto da questi delegato.



La dichiarazione deve essere rinnovata annualmente e prodotta in data antecedente alla prima transazione effettuata nel corso dell'anno solare.

La dichiarazione va inviata al Conoe (contributoambientale@conoe.it) a cura del fornitore che l'ha ricevuta anche al fine di consentire i controlli del caso.

Resta ferma la necessità di comunicare tempestivamente al proprio fornitore qualsiasi variazione che comporti l'avvio di un'attività di impiego di oli o grassi potenzialmente produttiva di rifiuti.

N.B. Il modulo CON/04 può essere prodotto solo da coloro che svolgano ESCLUSIVAMENTE attività destinate a non produrre, nel corso dell'anno, alcun tipo di olio o grasso esausto. Nel caso di svolgimento di attività *miste*, vale a dire alcune destinate a generare la produzione di rifiuto ed altre no, l'impresa, essendo parzialmente soggetta al contributo, dovrà applicare la procedura ordinaria o forfettaria a seconda delle casistiche.

Il modulo CON/04 deve essere compilato sulla base del modello reso disponibile nelle presenti procedure e non può essere modificato o integrato.

Gli operatori che ne abbiano necessità possono allegare documentazioni o dichiarazioni integrative.

3. VALORE DEL CONTRIBUTO

L'articolo 10 della legge n.154/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, stabilisce i seguenti valori del contributo in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

- a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg (0,0093/l, calcolando il peso specifico in 916Kg/m³);
- b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg (0,0099/l, calcolando il peso specifico in 920Kg/m³);
- c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
- d) oli extravergini di oliva (in confezioni di capacità superiore a cinque litri, nel solo caso in cui sia in concreto dimostrato che sono impiegati in usi che determinano la produzione di rifiuti): euro 0,0102/kg (0,0093/l).

L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica da parte del Ministero dell'ambiente.



4. DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti delle presenti procedure, si applicano le seguenti definizioni:

➤ **OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI:**

tutti gli oli ed i grassi animali o vegetali rientranti nella definizione di rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del d.lgs.152/06;

➤ **PRODUTTORE:**

il soggetto, persona fisica o giuridica, che produce l'olio o il grasso animale o vegetale destinato all'uso alimentare e suscettibile di diventare rifiuto (ai fini delle procedure, è assimilato al produttore l'operatore che raffina o importa gli oli o i grassi).

Ai fini delle procedure, l'importatore è considerato come produttore;

➤ **UTILIZZATORE:**

il soggetto, persona fisica o giuridica, che impiega professionalmente ad uso alimentare oli e grassi animali o vegetali e la cui attività può dare luogo alla formazione di olio o di grasso animale o vegetale esausto.

➤ **CONFEZIONATORE:**

il soggetto, persona fisica o giuridica, che procede al confezionamento dell'olio o del grasso animale o vegetale in confezioni di capacità inferiore a 2000 Kg;

➤ **COMMERCIANTE ALL'INGROSSO:**

il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli e grassi animali o vegetali confezionati, in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali;

➤ **COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO:**

il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli allo stato sfuso o in confezioni di capacità uguale o superiore a 2000 kg, in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali;

➤ **COMMERCIANTE AL DETTAGLIO:**

il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli e grassi animali o vegetali, confezionati e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

Si ricorda che, ai fini delle procedure, gli operatori potrebbero svolgere anche più di una delle attività indicate.



5. SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO CON AUTODICHIARAZIONE O CON ACCORDO

I commercianti all'ingrosso di prodotto sfuso ed i confezionatori possono procedere allo spostamento del punto di prelievo comunicando al Consorzio ed all'operatore che gli cede l'olio la volontà di assumersi gli oneri connessi al pagamento del contributo nei confronti del Consorzio.

In caso di cessione del prodotto ad un utilizzatore, o ad un commerciante all'ingrosso di prodotto confezionato o ad un commerciante al dettaglio non è possibile procedere con lo spostamento del punto di prelievo ed il contributo deve essere applicato direttamente in fattura e, successivamente, versato al CONOE con le tempistiche e le modalità previste per il produttore.

Lo spostamento del punto di prelievo può essere effettuato con autodichiarazione, con le modalità indicate al punto 5.1. o mediante la sottoscrizione di un accordo, con le modalità indicate al punto 5.2.

La dichiarazione o l'accordo devono essere comunicati al Consorzio.

A seguito della comunicazione al Consorzio della dichiarazione per lo spostamento del punto di prelievo è possibile evidenziare in fattura la dicitura "*Contributo CONOE assolto con spostamento del punto di prelievo*"

In caso di peculiari situazioni, da valutare di caso in caso, il Consorzio può autorizzare lo spostamento del punto di prelievo anche nel caso di cessione di oli o grassi ad utilizzatori, previa richiesta degli stessi. In tale ipotesi, lo spostamento del punto di prelievo ha validità solo successivamente all'autorizzazione espressa da parte del Conoe.

5.1. SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO CON AUTODICHIARAZIONE

I commercianti all'ingrosso di prodotto sfuso ed i confezionatori che intendano procedere allo spostamento del punto di prelievo compilano apposito modulo sulla base del modello reso disponibile dal Consorzio (**modello CON/03**) e ne danno comunicazione al Consorzio medesimo ed al soggetto che gli cede l'olio con PEC, prima dell'emissione della fattura in cui è indicato l'avvenuto spostamento del punto di prelievo. Il confezionatore, o il commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso, a seconda delle casistiche, subentrano nei rapporti con il Consorzio, con riferimento agli oneri di dichiarazione e versamento del contributo.

Al ricevimento della comunicazione, il Consorzio, effettuate le verifiche del caso, trasmette agli operatori il numero di riferimento della pratica, da utilizzare nelle successive comunicazioni in caso sottoscrizione di altre dichiarazioni da parte dei medesimi operatori per l'ulteriore spostamento del punto di prelievo verso un altro operatore a valle (ad esempio, primo spostamento del punto di prelievo da produttore a commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso e, successivamente, da questo verso un confezionatore).



La dichiarazione, fino a sua revoca, ha validità per tutte le transazioni effettuate tra i soggetti interessati, salva diversa comunicazione al Consorzio.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante dell'azienda o da soggetto da questo delegato, allegando copia dei documenti di identità e, in caso di delega, dell'atto di delega e di copia dei documenti del delegato e del delegante.

A far data dal 1 aprile 2018, perdono di validità le autodichiarazioni degli utilizzatori per lo spostamento del punto prelievo, fatta salva la possibilità di formulare richiesta al Consorzio per la valutazione delle specifiche circostanze del caso, secondo quanto indicato sopra.

5.2. ACCORDO PER LO SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO

In alternativa alla richiesta con autodichiarazione di cui al punto 5.1., è possibile per gli operatori sottoscrivere un accordo per lo spostamento del punto di prelievo:

- da produttore a commerciante all'ingrosso di prodotto fuso;
- da produttore a confezionatore;
- da commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso a confezionatore;

Nelle suddette ipotesi, gli operatori indicati che intendano procedere allo spostamento del punto di prelievo sottoscrivono apposito accordo, sulla base del modello reso disponibile dal Consorzio (**modello CON/01**) e ne danno comunicazione al Consorzio medesimo con PEC prima dell'emissione della fattura in cui è indicato l'avvenuto spostamento del punto di prelievo.

Il confezionatore, o commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso, a seconda delle casistiche, subentrano al produttore nei rapporti con il Consorzio, con riferimento alle procedure di versamento del contributo.

Al ricevimento dell'Accordo, il Consorzio, effettuate le verifiche del caso, comunica agli operatori il numero di riferimento della pratica, da citare nelle successive comunicazioni in caso di sottoscrizione di accordi successivi da parte dei medesimi operatori per l'ulteriore spostamento del punto di prelievo verso un altro operatore a valle (ad esempio, primo accordo da produttore a commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso e, successivamente, accordo tra il medesimo ed un confezionatore).

L'accordo, fino a sua revoca, ha validità per tutte le transazioni effettuate tra i soggetti che lo sottoscrivono, salva diversa comunicazione al Consorzio.



L'accordo è firmato dal legale rappresentante dell'azienda o da soggetto da questo delegato, allegando copia dei documenti di identità dei soggetti che sottoscrivono e, in caso di delega, dell'atto di delega e di copia dei documenti del delegato e del delegante.

5.2.1. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PRODUTTORE E COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO O TRA PRODUTTORE E CONFEZIONATORE

A seguito dell'accordo sottoscritto tra produttore e commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso o confezionatore, dopo la comunicazione al Consorzio, è possibile evidenziare nella fattura relativa alla prima cessione la dicitura "*Contributo CONOE assolto con spostamento del punto di prelievo*", indicando gli estremi dell'accordo (data, luogo di sottoscrizione e numero di pratica assegnato dal CONOE).

In caso di cessione del prodotto ad un utilizzatore o ad un commerciante all'ingrosso di prodotto confezionato o ad un commerciante al dettaglio non è possibile procedere con lo spostamento del punto di prelievo ed il contributo deve essere applicato direttamente in fattura e, successivamente, versato al CONOE con le tempistiche e le modalità previste per il produttore.

5.2.2. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO E CONFEZIONATORE

A seguito dell'accordo sottoscritto tra commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso e confezionatore, dopo la comunicazione al Consorzio è possibile evidenziare nella fattura la dicitura "*Contributo CONOE assolto con spostamento del punto di prelievo*", indicando gli estremi dell'accordo (data, luogo di sottoscrizione e numero di pratica assegnato dal CONOE) e dell'accordo sottoscritto in precedenza, tra il produttore ed il commerciante all'ingrosso.

Nel caso di accordo sottoscritto tra commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso e confezionatore questi ultimi provvedono a versare direttamente al Consorzio, con le tempistiche indicate nella procedura, il contributo effettivamente dovuto, considerate le tipologie e l'impiego degli oli e dei grassi.

6. PROCEDURA ORDINARIA

L'articolo 10 della legge n.154/2016 dispone che il contributo si applica alla *prima cessione* sul mercato nazionale a titolo oneroso o gratuito dell'olio o del grasso (si tratta del momento in cui l'olio o il grasso passa dall'ultimo produttore o dall'importatore al primo commerciante all'ingrosso



di prodotto sfuso, confezionatore, o utilizzatore, o commerciante, ovvero del momento della importazione di prodotto confezionato).

Nella procedura ordinaria, l'operatore interessato (produttore/importatore/raffinatore o, in caso di spostamento del punto di prelievo, commerciante all'ingrosso o confezionatore) applica in fattura il contributo su tutto il quantitativo di oli e grassi ceduto. Il contributo è evidenziato in fattura.

Alle scadenze di seguito indicate, l'operatore interessato versa al Consorzio il contributo riscosso, con riferimento alle fatture emesse nel trimestre precedente.

Gli operatori a valle di quello che ha applicato il contributo possono formulare richieste di rimborso o riceverne da parte degli operatori a cui abbiano a loro volta ceduto il prodotto, per confezioni o impieghi non soggetti a contribuzione.

La richiesta di rimborso non può essere effettuata da commercianti all'ingrosso o al dettaglio di prodotto confezionato ed in tutti le ipotesi di applicazione della procedura forfettaria.

La richiesta di rimborso va inoltrata da ogni operatore al proprio fornitore, fino al produttore che, a sua volta, la inoltra al CONOE con il modulo **CON/05**.

Le richieste di rimborso devono pervenire al CONOE entro il 31 marzo dell'anno successivo quello di riferimento.

Il CONOE, svolti gli accertamenti del caso, quantifica il rimborso dovuto.

Per agevolare la procedura di rimborso, è possibile per il Consorzio versare il *quantum* dovuto direttamente all'operatore interessato, previo accordo con quello che ha applicato il contributo, da comunicare preventivamente al Consorzio.

Non è possibile procedere alla richiesta di rimborso per somme di valore inferiore ai 20 euro/anno.

7. PROCEDURA SEMPLIFICATA FORFETTARIA E TEMPISTICHE DI RIFERIMENTO

La procedura semplificata definisce, sulla base di un criterio presuntivo, una percentuale forfettaria che rappresenta un valore medio di riferimento tra impieghi suscettibili e non di determinare la produzione di rifiuti, in alternativa alla richiesta di rimborso da parte dei clienti.

Obiettivo di tale modalità di riscossione del contributo è quello di prevenire l'applicazione del contributo stesso ad ipotesi che darebbero luogo, successivamente, a richieste di rimborso da parte degli utilizzatori o dei confezionatori, con notevoli complicazioni anche sotto il profilo dell'onere probatorio e di accertamento a carico degli operatori e del Consorzio.

Inoltre, va considerato che nei casi di cessione dei prodotti oggetto di contributo a commercianti vi è l'impossibilità di dimostrare, caso per caso e con un ragionevole margine di attendibilità le modalità di impiego successivo da parte degli utilizzatori.

L'applicazione della procedura semplificata non consente l'accesso alle procedure di rimborso.



La procedura semplificata forfettaria è automaticamente applicata, in assenza di specifica dichiarazione da parte degli operatori per l'applicazione della procedura ordinaria.

La procedura semplificata deve comunque essere sempre applicata nei casi di cessione a commercianti all'ingrosso di prodotto confezionato o di commercianti al dettaglio.

Per l'anno 2025, a decorrere dal 1° gennaio, la percentuale forfettaria è pari al 45% del quantitativo immesso in commercio.

In caso di cessione da parte dei confezionatori o di operatori a valle dei confezionatori, il quantitativo del 45% è calcolato al netto delle confezioni escluse dall'applicazione del contributo ai sensi dell'articolo 10 della legge n.154/2016.

A titolo volontario, le imprese tenute agli obblighi di comunicazione e versamento su base trimestrale del contributo possono scegliere di procedere al versamento con cadenza mensile.

In tale ipotesi, le imprese comunicano al Consorzio la volontà di procedere alle anticipazioni su base mensile prima della prima transazione effettuata nel corso dell'anno solare e applicano la percentuale forfettaria del 40%, in luogo del 45%. La dichiarazione va formulata su carta intestata, a firma del legale rappresentante dell'impresa o da soggetto espressamente delegato e trasmessa al CONOE all'indirizzo mail contributoambientale@conoe.it

Per il 2025, tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2025.

Nel caso in cui le dichiarazioni non siano effettuate nei termini di seguito indicati, la percentuale di riferimento da applicare rimane quella del 45% con facoltà del Consorzio di procedere al recupero delle somme dovute.

Pertanto, possono verificarsi i seguenti casi:

- a) l'impresa opta per la dichiarazione trimestrale l'impresa, applica il contributo sul 45% dell'olio o grasso immesso in commercio e procede alla comunicazione al Consorzio dei dati relativi al contributo con le seguenti scadenze:
 - 10 aprile - con riferimento al trimestre 1 gennaio – 31 marzo;
 - 10 luglio - con riferimento al trimestre 1 aprile - 30 giugno;
 - 10 ottobre - con riferimento al trimestre 1 luglio - 30 settembre;
 - 10 gennaio - con riferimento al trimestre 1 ottobre - 31 dicembre.

- b) l'impresa opta per la dichiarazione mensile, l'impresa, prima della prima transazione effettuata nel corso dell'anno solare, comunica al Consorzio la volontà di procedere alle dichiarazioni su base mensile con le modalità su indicate.

L'impresa applica, quindi, il contributo sul 40% dell'olio o grasso immesso in commercio e procede alla comunicazione al Consorzio dei dati relativi al contributo entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.



8. DECORRENZA DELLE COMUNICAZIONI E SCADENZE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Le comunicazioni per il versamento del contributo al Consorzio e le scadenze per il pagamento avvengono con le seguenti tempistiche:

A) IN CASO DI SCELTA DELLA COMUNICAZIONE SU BASE MENSILE:

- entro 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Le comunicazioni dei quantitativi soggetti al contributo (al netto delle esclusioni esplicitamente previste dalla legge e chiarite nella procedura), nonché dei relativi importi devono essere trasmessi al CONOE con il modello CON/02-A) (scaricabile dal sito www.conoe.it) entro le date indicate al punto precedente, inviando la mail all'indirizzo contributoambientale@conoe.it. Il CONOE provvederà all'emissione di regolare fattura applicando l'aliquota Iva del 22% ed indicando la modalità di pagamento.

Il pagamento va effettuato entro il giorno 30 del mese di emissione della fattura.

B) IN CASO DI SCELTA DELLA COMUNICAZIONE SU BASE TRIMESTRALE:

- 10 aprile (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)
- 10 luglio (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)
- 10 ottobre (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)
- 10 gennaio (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)

Le comunicazioni dei quantitativi soggetti al contributo (al netto delle esclusioni esplicitamente previste dalla legge e chiarite nella procedura), nonché dei relativi importi devono essere trasmessi al CONOE con il modello CON/02-B) (scaricabili dal sito www.conoe.it) entro le date indicate ai punti precedenti, inviando la mail all'indirizzo contributoambientale@conoe.it

Il CONOE provvederà all'emissione di regolare fattura, applicando l'aliquota Iva del 22% ed indicando la modalità di pagamento.

Il pagamento va effettuato entro il giorno 30 del mese di emissione della fattura.

9. DISPOSIZIONI FINALI

La presente procedura non viola le disposizioni dell'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di responsabilità e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, fino a sua successiva modifica.



MODULISTICA: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

I moduli sono scaricabili dal sito www.conoe.it e devono essere compilati integralmente e sul formato predisposto, senza effettuare modifiche nel formato o variazioni nelle informazioni richieste.

I moduli devono essere predisposti a firma del legale rappresentante dell'impresa o da soggetto munito di apposita delega.

I moduli sono sottoscritti ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, nell'ipotesi di dichiarazioni false, incomplete o inesatte.

È possibile allegare eventuale documentazione integrativa a quella richiesta, se necessario ai fini della valutazione della relativa pratica.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

I moduli devono essere trasmessi secondo le tempistiche espressamente definite nelle presenti procedure ed inviati al Consorzio esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo **contributoambientale@conoe.it**



MOD. CON/01: ACCORDO PER LO SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (da trasmettere al CONOE alla mail contributoambientale@conoe.it)

TRA

Operatore 1) *(operatore che sarebbe tenuto al versamento del contributo in assenza di accordo)*

Nome e Cognome nato a.....

il..... documento (tipo e numero)

residente in Via/Piazza

in qualità diimpresa.....

iscrizione reg. imprese codice fiscale.....

Partita IVA..... e-mail o PEC

PRODUTTORE **CONFEZIONATORE** **COMMERCIANTE INGROSSO SFUSO**

E

Operatore 2) *(operatore che accetta di assumere l'onere di versamento del contributo a seguito dell'accordo)*

Nome e Cognome nato a

il..... documento (tipo e numero).....

residente in Via/Piazza

in qualità di impresa.....

iscrizione reg. imprese codice fiscale.....

Partita IVA..... e-mail o PEC

PRODUTTORE **CONFEZIONATORE** **COMMERCIANTE INGROSSO SFUSO**

Rif.Accordo/i Presupposto/i (eventuale).....

LE PARTI

nelle qualità sopraindicate, in attuazione della procedura per il funzionamento del contributo CONOE, consapevoli delle responsabilità penali per omesse dichiarazioni o dichiarazioni false o mendaci, concordano sullo spostamento del punto di prelievo del contributo CONOE previsto dagli articoli 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154 dall'operatore 1) all'operatore 2).

In attuazione del presente Accordo, l'operatore 2) si impegna ad adempiere a tutti gli oneri connessi al versamento del contributo indicato in luogo e nella medesima posizione dell'operatore 1), secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle procedure e dai regolamenti approvati dal Consorzio CONOE, rendendosi disponibile agli accertamenti che il Consorzio o i soggetti da questo delegati ritengano necessario porre in essere per la verifica del corretto adempimento degli oneri contributivi.

Il presente accordo ha validità dalla data di comunicazione al Consorzio CONOE, fino alla comunicazione della revoca del medesimo.

Luogo e data

FIRMA OPERATORE 1) **FIRMA OPERATORE 2)**

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa

FIRMA OPERATORE 1) **FIRMA OPERATORE 2)**



Modulo CON/02-A

(Modulo valido a decorrere dal 1° luglio 2024)

MOD. CON/02 – A: MODULO COMUNICAZIONE PERIODICA DATI (DICHIARAZIONE MENSILE)

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

(da trasmettere al CONOE entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento alla mail contributoambientale@conoe.it)

Timbro Azienda scrivente:

Data compilazione _____

ATTIVITA' SVOLTA DALL'IMPRESA

- Produttore** **Importatore** **Raffinatore**
 Confezionatore 1 **Commerciante all'ingrosso di sfuso 1** **Utilizzatore 2**

1 Il confezionatore ed il commerciante all'ingrosso di sfuso effettuano la comunicazione dei dati solo nell'ipotesi in cui si sia proceduto allo spostamento del punto di prelievo con accordo o con autodichiarazione, secondo le procedure.

2 L'utilizzatore effettua la comunicazione dei dati solo nell'ipotesi in cui il Consorzio abbia espressamente autorizzato lo spostamento del punto di prelievo, secondo le procedure.

	TIPOLOGIA DI PRODOTTO E CONTRIBUTO AMBIENTALE	QUANTITÀ IMMESSA IN COMMERCIO IN LITRI/KG	QUANTITÀ SOGGETTA A CONTRIBUTO	QUANTITÀ REGIME SEMPLIFICATO (FORFETTARIO)	QUANTITÀ REGIME ORDINARIO 5
Mese di _____					
Totale					

Il Conoe emetterà fattura sul totale dichiarato, applicando l'aliquota IVA del 22%.

n.b. Nel caso in cui l'impresa svolga più di una delle attività indicate, è possibile trasmettere un unico modulo indicando i dati in modo aggregato. Resta ferma la possibilità, per il CONOE, di chiedere elementi di dettaglio nel caso in cui vi fosse esigenza.

Timbro e firma

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CON/02 – A****1) TIPOLOGIE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE:**

Inserire nella colonna **la lettera** corrispondente alla tipologia di oli e/o grassi su cui calcolare il contributo:

A: oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg (0,0093/l);

B: oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg (0,0099/l);

C: grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

D: oli extravergini di oliva (in confezioni di capacità superiore a cinque litri, nel solo caso in cui sia in concreto dimostrato che sono impiegati in usi che determinano la produzione di rifiuti): euro 0,0102/kg (0,0093/l).

2) QUANTITÀ IMMESSA LITRI/KG:

Segnalare l'unità di misura a cui si fa riferimento e inserire nella colonna la quantità totale di oli e/o grassi ceduta, inclusi i prodotti eventualmente esclusi.

3) QUANTITÀ SOGGETTA A CONTRIBUTO:

Inserire nella colonna il totale della quantità di oli e/o grassi ceduta, al netto delle esclusioni.

4) QUANTITÀ REGIME SEMPLIFICATO (FORFETTARIO):

In caso di applicazione della procedura forfettaria, inserire nella colonna la quantità totale di oli e/o grassi ceduta, al netto delle esclusioni, a cui deve essere applicata la percentuale prevista dalla procedura per il regime forfettario.

5) QUANTITÀ REGIME ORDINARIO:

In caso di applicazione procedura ordinaria inserire nella colonna il totale della quantità di oli e/o grassi ceduta, al netto delle esclusioni, a cui andrà applicato il contributo nella misura del 100% del quantitativo, secondo quanto previsto dalla procedura per il regime ordinario.

FACSIMILE

	TIPOLOGIA DI PRODOTTO E CONTRIBUTO AMBIENTALE	QUANTITÀ IMMESSA IN COMMERCIO IN LITRI/KG	QUANTITÀ SOGGETTA A CONTRIBUTO	QUANTITÀ REGIME SEMPLIFICATO (FORFETTARIO)	QUANTITÀ REGIME ORDINARIO 5
Mese di	A	3000 KG	1000 KG	500 KG	500 KG
OTTOBRE	B	2786 LT	2700 LT	2700 LT	/
	C	687 KG	100 KG	/	100 KG



MOD. CON/02 – B: MODULO COMUNICAZIONE PERIODICA DATI (DICHIARAZIONE TRIMESTRALE)

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

(da trasmettere al CONOE **entro il giorno 10 del mese successivo** alla scadenza del mese di riferimento alla mail contributoambientale@conoe.it)

Timbro Azienda scrivente:

Data compilazione _____

ATTIVITA' SVOLTA DALL'IMPRESA

- Produttore** **Importatore** **Raffinatore**
 Confezionatore 1 **Commerciante all'ingrosso di sfuso 1** **Utilizzatore 2**

3 Il confezionatore ed il commerciante all'ingrosso di sfuso effettuano la comunicazione dei dati solo nell'ipotesi in cui si sia proceduto allo spostamento del punto di prelievo con accordo o con autodichiarazione, secondo le procedure.

4 L'utilizzatore effettua la comunicazione dei dati solo nell'ipotesi in cui il Consorzio abbia espressamente autorizzato lo spostamento del punto di prelievo, secondo le procedure.

	TIPOLOGIA DI PRODOTTO E CONTRIBUTO AMBIENTALE	QUANTITÀ IMMESSA IN COMMERCIO IN LITRI/KG	QUANTITÀ SOGGETTA A CONTRIBUTO	QUANTITÀ REGIME SEMPLIFICATO (FORFETTARIO)	QUANTITÀ REGIME ORDINARIO 5
Mese di _____					
Mese di _____					
Mese di _____					
Totale					

Il Conoe emetterà fattura sul totale dichiarato, applicando l'aliquota IVA del 22%.

n.b. Nel caso in cui l'impresa svolga più di una delle attività indicate, è possibile trasmettere un unico modulo indicando i dati in modo aggregato. Resta ferma la possibilità, per il CONOE, di chiedere elementi di dettaglio nel caso in cui vi fosse esigenza.

Timbro e firma



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CON/02 –B

1) TIPOLOGIE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE:

Inserire nella colonna **la lettera** corrispondente alla tipologia di oli e/o grassi su cui calcolare il contributo:

E: oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg (0,0093/l);

F: oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg (0,0099/l);

G: grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

H: oli extravergini di oliva (in confezioni di capacità superiore a cinque litri, nel solo caso in cui sia in concreto dimostrato che sono impiegati in usi che determinano la produzione di rifiuti): euro 0,0102/kg (0,0093/l).

2) QUANTITÀ IMMESSA LITRI/KG:

Segnalare l'unità di misura a cui si fa riferimento e inserire nella colonna la quantità totale di oli e/o grassi ceduta, inclusi i prodotti eventualmente esclusi.

3) QUANTITÀ SOGGETTA A CONTRIBUTO:

Inserire nella colonna il totale della quantità di oli e/o grassi ceduta, al netto delle esclusioni.

4) QUANTITÀ REGIME SEMPLIFICATO (FORFETTARIO):

In caso di applicazione della procedura forfettaria, inserire nella colonna la quantità totale di oli e/o grassi ceduta, al netto delle esclusioni, a cui deve essere applicata la percentuale prevista dalla procedura per il regime forfettario.

5) QUANTITÀ REGIME ORDINARIO:

In caso di applicazione procedura ordinaria inserire nella colonna il totale della quantità di oli e/o grassi ceduta, al netto delle esclusioni, a cui andrà applicato il contributo nella misura del 100% del quantitativo, secondo quanto previsto dalla procedura per il regime ordinario.

FACSIMILE

	TIPOLOGIA DI PRODOTTO E CONTRIBUTO AMBIENTALE	QUANTITÀ IMMESSA IN COMMERCIO IN LITRI/KG	QUANTITÀ SOGGETTA A CONTRIBUTO	QUANTITÀ REGIME SEMPLIFICATO (FORFETTARIO)	QUANTITÀ REGIME ORDINARIO 5
Mese di	A	3000 KG	1000 KG	500 KG	500 KG
OTTOBRE	B	2786 LT	2700 LT	2700 LT	/
	C	687 KG	100 KG	/	100 KG



MOD. CON/03: AUTODICHIARAZIONE PER LO SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (da trasmettere al CONOE alla mail contributoambientale@conoe.it)

IL SOTTOSCRITTO (operatore che accetta di assumere l'onere del versamento del contributo – operatore 1)

Nome e Cognome nato a.....

il..... documento (tipo e numero)

residente in Via/Piazza

in qualità diimpresa.....

iscrizione reg. imprese codice fiscale.....

Partita IVA..... e-mail o PEC

Nella sua qualità di:

PRODUTTORE

CONFEZIONATORE

COMMERCIANTE INGROSSO SFUSO

Con riferimento alle transazioni effettuate con l'operatore di seguito indicato (operatore che sarebbe tenuto al versamento del contributo – operatore 2)

Nome e Cognome nato a.....

il..... documento (tipo e numero).....

residente in Via/Piazza

in qualità di impresa.....

iscrizione reg. imprese codice fiscale.....

Partita IVA..... e-mail o PEC

PRODUTTORE

CONFEZIONATORE

COMMERCIANTE INGROSSO SFUSO

DICHIARA

in attuazione della procedura per il funzionamento del contributo CONOE e consapevole delle responsabilità penali per omesse dichiarazioni o dichiarazioni false o mendaci, che intende aderire alla procedura di spostamento del punto di prelievo del contributo CONOE previsto dagli articoli 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, impegnandosi ad adempiere a tutti gli oneri connessi al versamento del contributo indicato in luogo e nella medesima posizione dell'operatore su indicato, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle procedure e dai regolamenti approvati dal Consorzio CONOE, rendendosi disponibile agli accertamenti che il Consorzio o i soggetti da questo delegati ritengano necessario porre in essere per la verifica del corretto adempimento degli oneri contributivi.

La presente dichiarazione ha validità dalla data di comunicazione al Consorzio CONOE, fino alla comunicazione della revoca della stessa

Luogo e data

FIRMA OPERATORE 1)

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa

FIRMA OPERATORE 1)



MOD. CON/04: DICHIARAZIONE PER ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (da trasmettere al CONOE alla mail contributoambientale@conoe.it)

Anno di riferimento

Operatore

Nome e Cognome nato a
il..... documento (tipo e numero).....
residente in Via/Piazza
in qualità di impresa.....
iscrizione reg. imprese codice fiscale.....
Partita IVA..... e-mail o PEC

PRODUTTORE **CONFEZIONATORE** **UTILIZZATORE** **COMMERCIANTE SFUSO**

Il sottoscritto, nelle qualità sopraindicata, consapevole delle responsabilità penali per omesse dichiarazioni o dichiarazioni false o mendaci, dichiara di ricadere nelle seguenti ipotesi di esenzione dell'applicazione del contributo, ai sensi degli articoli 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e delle procedure e delibere approvate dal Consorzio:

- Impiego di oli o grassi come ingredienti, per attività non produttive di rifiuto
- Oli o grassi non destinati ad uso alimentare
- Oli o grassi destinati all'exportazione
- Oli o grassi destinati all'autoconsumo
- Oli o grassi non destinati ad impieghi professionali
- Oli o grassi rientranti in confezioni escluse o in altra delle ipotesi di esclusione indicate dalla normativa vigente o dalle delibere consortili (specificare tipologie.....)

Si impegna a fornire, su richiesta del Consorzio o delle Amministrazioni o organi di controllo competenti, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle indicate condizioni ed a comunicare tempestivamente ai propri fornitori eventuali variazioni delle attività svolte che possano comportare la produzione di rifiuti di oli o grassi e l'applicazione del contributo.

Dati del fornitore a cui è resa la dichiarazione

Nome e Cognome
Ragione sociale azienda
sita in Via.....
iscrizione reg. imprese codice fiscale.....
Partita IVA..... e-mail o PEC

Luogo e data..... **FIRMA OPERATORE**

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa

FIRMA OPERATORE



MOD. CON/05: RICHIESTA DI RIMBORSO

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (da trasmettere al CONOE alla mail contributoambientale@conoe.it)

Anno di riferimento

Operatore

Nome e Cognome nato a

il..... documento (tipo e numero).....

residente in Via/Piazza

in qualità di impresa.....

iscrizione reg. imprese codice fiscale.....

Partita IVA..... e-mail o PEC

PRODUTTORE **CONFEZIONATORE** **UTILIZZATORE** **COMMERCIANTE SFUSO**

Il sottoscritto, nelle qualità sopraindicata, consapevole delle responsabilità penali per omesse dichiarazioni o dichiarazioni false o mendaci, formula richiesta di rimborso del contributo ambientale CONOE.

TIPOLOGIA DI PRODOTTO	CONTRIBUTO AMBIENTALE PAGATO	RIFERIMENTO AZIENDA DA RIMBORSARE	RIFERIMENTI FATTURA	RIMBORSO RICHIESTO	MESE DI RIFERIMENTO RIMBORSO	RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL RIMBORSO

N.B.

Il modulo può essere trasmesso soltanto in caso di applicazione della procedura ordinaria, in quanto l'applicazione della procedura forfettaria non dà luogo a rimborsi.

Il modulo non può essere trasmesso da commercianti all'ingrosso o al dettaglio di prodotto confezionato, ai quali si applica la procedura forfettaria.

Al modulo devono essere allegate le fatture di riferimento e la documentazione a sostegno della richiesta.

FIRMA OPERATORE